

# CARTA DEGLI STUDENTI

Liceo "G. Ferraris" - Taranto

## 5. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

*Testo approvato dal Collegio dei docenti con la delibera n. 24 del 21 novembre 2013 e modificato dal Consiglio d'istituto con le delibere n. 21 del 23 aprile 2014, n. 47 del 15 maggio 2015 e n. 91 del 27 maggio 2016. Testo ulteriormente modificato con la delibera del Collegio dei docenti n. 23 del 19 maggio 2017 (con entrata in vigore dal 1° settembre 2017)*

### SEZIONE I – ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

#### Art. 1 – Credito scolastico

1. Il credito scolastico annuale è il punteggio che il consiglio di classe attribuisce nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni per esprimere la valutazione sintetica del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso.

2. Il punteggio massimo che può essere attribuito è:

al termine del 3° anno	8 punti
al termine del 4° anno	8 punti
al termine del 5° anno	9 punti

3. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico totale che si aggiungerà ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.

#### Art. 2 – Indicatori che concorrono all'attribuzione del credito scolastico annuale

1. Il credito scolastico annuale è attribuito tenendo conto di cinque indicatori:

- profitto;
- assiduità della frequenza scolastica;
- interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
- eventuali crediti formativi ed equiparati a formativi.

#### Art. 3 – Interesse ed impegno

1. Il consiglio di classe tiene conto dell'interesse e dell'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e nell'eventuale partecipazione alle attività complementari ed integrative (indicatori c e d) direttamente nella deliberazione dei voti attribuiti sulla base della proposta avanzata da ciascun docente per le discipline di propria competenza.

2. A tal fine, i docenti referenti delle attività complementari ed integrative producono, per ciascun alunno coinvolto, un'attestazione dalla quale risulti il grado di assiduità e produttività della partecipazione a tali attività e la trasmettono al docente coordinatore di classe.

#### Art. 4 – Profitto

1. La media aritmetica M dei voti conseguiti nelle diverse discipline, tenuto conto del precedente articolo 3, è l'indicatore sintetico che determina le bande di oscillazione entro cui può muoversi il credito scolastico annuale.

2. Le bande di oscillazione sono specificate dalla tabella:

Media dei voti	Credito scolastico annuale (Punti)		
	3° anno	4° anno	5° anno
M = 6	3	3	4

$6 < M \leq 7$	4-5	4-5	5-6
$7 < M \leq 8$	5-6	5-6	6-7
$8 < M \leq 9$	6-7	6-7	7-8
$9 < M$	7-8	7-8	8-9

#### Art. 5 – Assiduità della frequenza scolastica

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La corretta frequenza alle lezioni è condizione necessaria per potere conseguire il punteggio superiore di ogni banda di oscillazione del credito scolastico annuale.

2. Il grado di frequenza complessiva alle lezioni è misurato dal parametro sintetico A, ottenuto sommando al parametro X che misura la quantità di assenze accumulate nell'anno scolastico, definito dalla Sezione II (“Quantità di assenze consentite”) del regolamento “Comportamento, Infrazioni e Sanzioni”:

- a) il numero di giorni di partecipazione ad assenze collettive (secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del Regolamento “Comportamento, Infrazioni e Sanzioni”) moltiplicato per il fattore 3 (essendo già stati conteggiati tali giorni una volta all'interno di X);
- b) la somma dei ritardi alla prima ora divisa per 5.

3. Se al termine dell'intero anno scolastico risulta  $A > 28$ , la frequenza è definita “negativa”.

4. Se al termine dell'intero anno scolastico risulta  $A \leq 14$  la frequenza è definita “positiva”.

5. Almeno 3 giorni e non più di 5 giorni prima di ciascuno scrutinio, intermedio o finale, il docente coordinatore comunica alla sua classe la tabella dei valori del parametro A calcolato per tutti gli alunni. Entro il giorno precedente lo scrutinio, ciascun alunno può chiedere al coordinatore di ricontrollare il valore che lo concerne qualora lo ritenga inesatto, specificando con precisione i motivi della sua richiesta di revisione. Sono respinte richieste generiche. In caso di persistente contestazione, il dirigente scolastico decide in ultima istanza.

#### Art. 6 – Crediti formativi

1. Gli eventuali crediti formativi ed equiparati a formativi concorrono a definire il credito scolastico insieme alla media M scolastica e alla frequenza, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 7.

#### Art. 7 – Determinazione del credito scolastico annuale

1. Il credito scolastico annuale è attribuito per le classi del Terzo e del Quarto anno in base alla Tabella I e per le classi del Quinto anno in base alla Tabella II, presentate in calce.

#### Art. 8 – Credito scolastico e insegnamento della religione cattolica

1. Per l'alunno che si sia avvalso dell'insegnamento di religione cattolica riportando in sede di scrutinio finale il giudizio sintetico di “molto”, “ottimo” o “eccellente”, nelle Tabelle I e II la media M è calcolata come se l'alunno avesse riportato un punto decimale in più nella valutazione di una qualunque delle discipline ove egli abbia conseguito un voto uguale o superiore a sei ed inferiore a dieci decimi. Detto incremento figurativo non si applica alle medie M pari ai valori 6,0, 7,0, 8,0 e 9,0 decimi, perché questo farebbe uscire dalla banda di oscillazione prevista dalla norma nazionale.

2. Quanto stabilito al punto 1 si applica anche all'alunno che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, abbia seguito l'insegnamento di attività alternative proposte dalla scuola riportando un giudizio finale di livello almeno equivalente alla valutazione di otto decimi.

3. Per l'alunno che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, abbia svolto un percorso di studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, a richiesta dell'interessato la scuola valuta il risultato dell'apprendimento attenendosi alla seguente procedura:

- a) entro il 30 aprile l'alunno interessato al riconoscimento dello studio svolto e della corrispondente valutazione dell'apprendimento ai fini dell'attribuzione del credito scolastico deve trasmettere alla Scuola il programma di studi individuali seguito;
- b) entro il 15 maggio il consiglio di classe valuta la validità disciplinare o, comunque, culturale del programma presentato dall'alunno;
- c) se la valutazione del consiglio di classe è favorevole, l'alunno è ammesso a sostenere entro il 10 giugno una prova d'accertamento di fronte ad una commissione composta di tre docenti, di cui uno facente parte del consiglio di classe dell'alunno, nominati dal dirigente scolastico;
- d) se la commissione esprime una valutazione positiva sul lavoro di approfondimento individuale svolto dall'alunno, si applica quanto disposto al punto 1.

Art. 9 – Sospensione del giudizio e rinvio della determinazione del credito scolastico – Agevolazioni ai fini dell'ammissione all'esame di Stato

1. Nei confronti degli studenti delle classi terze e quarte per i quali, al termine delle lezioni, il consiglio di classe abbia proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale a causa del mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, e successivamente valutati in modo positivo in sede di verifica finale, il consiglio di classe attribuisce in ogni caso il punteggio inferiore di ciascuna banda di oscillazione determinata dalla media finale M.

2. Nei confronti degli studenti delle classi quinte per i quali, in sede di scrutinio finale, è deliberata l'ammissione all'esame di Stato con significative agevolazioni, il consiglio di classe attribuisce il punteggio inferiore di ciascuna banda di oscillazione determinata dalla risultante media finale M

## **SEZIONE II – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI**

Art. 10 – Valorizzazione della partecipazione ad attività integrative

1. L'Istituto di Istruzione Secondaria "Ferraris" favorisce con decisione la partecipazione dei propri studenti ad attività ed iniziative extracurricolari - proposte dalla Scuola stessa ovvero da soggetti esterni - finalizzate alla loro crescita umana, civile e culturale, in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, con le esigenze espresse dagli studenti e dalle famiglie e con le opportunità esistenti sul territorio.

2. Risulta particolarmente consonante e pienamente coerente con le finalità formative del Liceo la partecipazione a:

- a) eventi culturali, che accrescano i livelli delle conoscenze e competenze;
- b) manifestazioni socio-culturali, che contribuiscano ad una più significativa lettura della realtà-contesto nella quale i giovani vivono e devono operare;
- c) iniziative socio-umanitarie, grazie alle quali diventi sempre più esplicito il rapporto reticolare di solidarietà con gli altri;
- d) attività di volontariato, svolte continuativamente;
- e) manifestazioni, eventi, attività che arricchiscano la personalità del giovane, con funzione di orientamento verso scelte consapevoli di un personale progetto di vita.

3. Fermo restando che la partecipazione ad attività extracurricolari non deve ostacolare il raggiungimento di standard elevati di preparazione scolastica, i docenti, come singoli e collegialmente, favoriscono e ogniqualvolta possibile coordinano detta partecipazione con i tempi, i modi ed i contenuti della formazione curricolare.

4. Al fine di valorizzare la partecipazione di ciascun alunno ad attività extracurricolari e meglio integrarla nel percorso formativo scolastico, la Scuola istituisce ed aggiorna una "Scheda portfolio", da inserirsi nel fascicolo personale dello studente. La Scheda contiene schematicamente i dati relativi a:

- a) le attività esterne alla Scuola che danno luogo a credito formativo ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento;
- b) le attività esterne alla Scuola che non danno luogo a credito formativo;
- c) le attività organizzate dalla Scuola equiparate a credito formativo ai sensi dell'articolo 13 del presente regolamento;

d) altre attività complementari ed integrative organizzate dalla Scuola.

5. Resta fermo che le attività formative svolte in concomitanza delle ore di attività didattica mattutina non possono mai dare luogo a credito formativo né a titolo equiparato a credito formativo ai fini dell'attribuzione del credito scolastico.

#### Art.11 – Oggetto dei crediti formativi

1. Costituiscono oggetto del credito formativo esperienze che possiedano tutte e tre le seguenti caratteristiche:

- a) siano acquisite al di fuori della scuola di appartenenza cioè in ambito non prettamente scolastico, presso Centri, Istituzioni, Associazioni o Enti comunque denominati, riconosciuti a livello territoriale, regionale e nazionale;
- b) possiedano una forte valenza culturale o civile o morale o sociale;
- c) siano comprovate da una precisa attestazione rilasciata dall'ente presso il quale lo studente ha realizzato l'esperienza, dalla quale risultino sinteticamente ma precisamente la natura, la durata e i risultati (nel caso in cui essi siano prescritti) dell'esperienza stessa.

2. Costituiscono credito formativo anche le attività lavorative svolte dallo studente.

#### Art. 12 – Tipologie dei crediti formativi riconosciuti

1. Fatte salve le condizioni specificate dall'art. 11, danno luogo a riconoscimento di credito formativo:

- a) la frequenza continuativa di corsi di studio artistici (musica, arte, danza, teatro, o altro) presso Conservatori o scuole statali o parificate ad indirizzo musicale, teatrale, coreutica ecc.;
- b) l'acquisizione di competenze linguistiche, presso enti che rilascino la certificazione europea; nel caso di corsi biennali, per quanto riguarda il 1° anno sono richiesti l'attestazione della frequenza ad almeno l'80% delle lezioni e il superamento di un test di profitto intermedio;
- c) l'acquisizione di competenze informatiche;
- d) l'adesione ad associazioni culturali giuridicamente riconosciute, con attestazione delle attività svolte con regolarità nel corso dell'anno scolastico;
- e) la partecipazione ad almeno 4 convegni pomeridiani (o comunque svoltisi in giornate non coincidenti con l'attività scolastica curricolare) non organizzati dall'I.I.S. "Ferraris" ed aventi per oggetto tematiche culturali, etiche, sociali, economiche, con rilascio delle relative attestazioni di frequenza da parte dei soggetti organizzatori;
- f) l'acquisizione di competenze professionali acquisite seguendo corsi riconosciuti dalla Regione Puglia o da altra Regione italiana o dell'Unione;
- g) la partecipazione a stages aziendali, anche compresi all'interno di moduli formativi finanziati dal Programma Operativo Nazionale;
- h) la partecipazione alle gare di eccellenza riconosciute dal Ministero, relativamente alle fasi esterne all'istituto;
- i) la partecipazione non occasionale ad attività sportive, con l'indicazione del livello (regionale o nazionale) al quale sono state svolte ed attestato di atleta praticante presso società sportive affiliate alle Federazioni ufficiali; il conseguimento di un "brevetto" di istruttore, arbitro, ecc.;
- j) la partecipazione attiva ad azioni di volontariato con almeno un anno di attività pregressa documentabile, presso le ONLUS, con la CRI o con organizzazioni regolarmente iscritte nel "Registro generale delle organizzazioni di volontariato" della Regione Puglia;
- k) la donazione del sangue o altra attività comprovante un atteggiamento di forte solidarietà umana e sociale.

#### Art.13 – Titoli equiparati a crediti formativi

1. Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono equiparati a credito formativo:

a) le certificazioni finali rilasciate dalla scuola stessa in ordine all'avvenuta partecipazione a moduli formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ("moduli PON") e, se richiesto, al superamento finale di prove d'accertamento;

b) la partecipazione ad altri corsi inclusi nel piano integrato annuale dei progetti all'interno della revisione annuale del POF, purché siano verificate le seguenti condizioni:

i) il corso si articola in non meno di 25 ore;

ii) lo studente partecipa a non meno del 70% delle ore del corso;

iii) il docente esperto che tiene il corso formula un giudizio finale positivo, a seguito dello svolgimento di una prova finale di accertamento e/o della presentazione di un prodotto significativo.

2. Tra i documenti che ogni studente può presentare, secondo la procedura precisata dall'articolo 16, soltanto uno può ricadere nella categoria dei titoli equiparati a crediti formativi trattata dal presente articolo.

#### Art. 14 – Certificazione di attività lavorative

1. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa, della durata non inferiore a 2 mesi, devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

#### Art. 15 – Periodo di validità dei titoli

1. Danno diritto a credito formativo i titoli che si riferiscano al periodo che va dal 1° giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno scolastico in corso. Non dà diritto a credito formativo un titolo riferito a periodi anteriori.

#### Art. 16 – Procedura per il riconoscimento dei crediti formativi o equiparati a formativi

1. Il riconoscimento del credito formativo avviene su domanda scritta presentata dallo studente al docente coordinatore di classe entro e non oltre il 31 maggio per gli studenti del terzo e quarto anno, entro e non oltre il 10 maggio per gli studenti dell'ultimo anno.

2. I documenti presentati dopo il termine stabilito non sono presi in considerazione, fatta eccezione per gli studenti dell'ultimo anno che possono integrare la documentazione fino al giorno antecedente lo scrutinio finale.

3. La certificazione può anche essere presentata in fotocopia, purché sia chiara, leggibile e completa.

4. Prima dello scrutinio finale, il coordinatore di classe vaglia la documentazione presentata da ciascuno studente, svolge una cernita sulla base del presente regolamento e ne comunica il risultato agli studenti interessati. Avverso decisioni negative del coordinatore di classe lo studente può ricorrere al dirigente scolastico, che decide in via inappellabile.

5. Il consiglio di classe procede alla valutazione dei crediti formativi presentati dal coordinatore di classe al termine della procedura sopra descritta. Qualora il consiglio di classe non ritenga di fare valere un credito formativo ai fini dell'attribuzione del credito scolastico la relativa motivazione viene posta a verbale.

# TABELLA I: assegnazione del punteggio di CREDITO SCOLASTICO (classi del Terzo e Quarto anno)

(conforme al Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99)

		MEDIA M																
Frequenza	Crediti Formativi	6,00	da	da	da	da	da	da	da	da	Da	da	da	da	da	da	da	da
			6,01 a 6,20	6,21 a 6,50	6,51 a 6,80	6,81 a 7,00	7,01 a 7,20	7,21 a 7,50	7,51 a 7,81	7,81 a 8,00	8,01 a 8,20	8,21 a 8,50	8,51 a 8,80	8,81 a 9,00	9,01 a 9,20	9,21 a 9,50	9,51 a 9,80	9,81 a 10
NEGATIVA	0	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8
	1	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	8	8	8
	2, 3 o più	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	8
MEDIA	0	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	8	8	8	8
	1	3	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	8	8
	2, 3 o più	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8
POSITIVA	0	3	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8	8
	1	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8
	2, 3 o più	3	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8

Per le valutazioni conseguite in religione cattolica - ovvero, ai sensi dell'art. 8, rispetto ad attività alternative o a percorsi individuali - con giudizio sintetico di "molto", "ottimo" o "eccellente", la media M è calcolata come se l'alunno/a avesse riportato un pt decimale in più nella valutazione d'una qualunque delle discipline ove egli abbia conseguito un voto uguale o superiore a sei ed inferiore a dieci decimi. Detto incremento figurativo non può applicarsi alle medie M pari ai valori interi 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 decimi, perché in tal caso si violerebbe la banda di oscillazione prevista dalla norma nazionale.

## TABELLA II: assegnazione del punteggio di CREDITO SCOLASTICO (classi del Quinto anno)

(conforme al Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99)

		<b>MEDIA M</b>																
<b>Frequenza</b>	<b>Crediti Formativi</b>	6,00	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da	da
			6,01 a 6,20	6,21 a 6,50	6,51 a 6,80	6,81 a 7,00	7,01 a 7,20	7,21 a 7,50	7,51 a 7,81	7,81 a 8,00	8,01 a 8,20	8,21 a 8,50	8,51 a 8,80	8,81 a 9,00	9,01 a 9,20	9,21 a 9,50	9,51 a 9,80	9,81 a 10
<b>NEGATIVA</b>	0	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	9	9
	1	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	9	9	9
	2, 3 o più	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	9	9	9
<b>MEDIA</b>	0	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	9	9	9	9
	1	4	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	9	9	9	9
	2, 3 o più	4	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9
<b>POSITIVA</b>	0	4	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	9
	1	4	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9
	2, 3 o più	4	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9

*Per le valutazioni conseguite in religione cattolica - ovvero, ai sensi dell'art. 8, rispetto ad attività alternative o a percorsi individuali - con giudizio sintetico di "molto", "ottimo" o "eccellente", la media M è calcolata come se l'alunno/a avesse riportato un pt decimale in più nella valutazione d'una qualunque delle discipline ove egli abbia conseguito un voto uguale o superiore a sei ed inferiore a dieci decimi. Detto incremento figurativo non può applicarsi alle medie M pari ai valori interi 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 decimi, perché in tal caso si violerebbe la banda di oscillazione prevista dalla norma nazionale.*